


Dott. ITALO GENTILE
NOTAIO

Via Quadronno, 6 - Tel. 585.733
585.728 - 20122 - MILANO



Copia

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 20 Tabella Allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642)

N. 28.239----- di Repertorio N. 8.749 di Raccolta

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA- DELLA

LEGGE 22.10.1971 n.865 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO

MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA EDILIZIA

SUD MILANO- S.R.L. (GIA' ACLI SUD MILANO) PER LA CON-

CESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFI-

CIE SU UN' AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CON-

SORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN TER-

RITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/7

BIS A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantanove il giorno venticinque del mese di ottobre


25 ottobre 1979

in Milano ed in una sala dello stabile in Via Pirelli n. 30.

Innanzi a me dottor Italo Gentile, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Milano e residente in Milano, senza l'assistenza di testimoni per avervi le parti d'accordo e col mio consenso rinunziato

Sono Presenti i Signori:

1) PESCATORI ENRICO, nato a Corsico (Milano) il 20 gennaio 1930, impiegato----- domiciliato




IL DIRETTORE
[Signature]

REGISTRATA
PRESSE QUESTO UFFICIO

27363 MOD. 7/74

230209
Decreto di vendita

[Signature]



per la carica in Milano, Via Pirelli n. 30, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosieguo chiamato "C.I.M.E.P." con sede in Milano, Via Pirelli n. 30, in esecuzione della deliberazione n. 338 del 5/10/1978 (Comitato Regionale di Controllo n. 75653 in data 3/11/1978) ratificata con verbale di assemblea dello stesso C.I.M.E.P. n. 377 del 9/11/1978 (Comitato Regionale di Controllo n. 85313 del 13/12/1978), documenti che in copia autentica qui si allegano rispettivamente sotto "A" e "B".

2) FABBRICOTTI GIOVANNI, nato a Carrara il 4 maggio 1928, di condizione architetto, domiciliato per la carica presso il Comune di San Donato Milanese, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco di detto Comune, in prosieguo chiamato "Comune" in esecuzione della deliberazione n. 91 assunta dal Consiglio Comunale in data 11/7/1978 (Comitato Regionale di Controllo n. 72645 in data 3/8/1978) che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C".

3) CROCE GIUSEPPE, nato a Codogno (Milano) il 30 giugno 1948, geometra, residente a San Donato Milanese, Viale della Libertà n. 43, il quale interviene nella sua qualità di Presidente della "Cooperativa

Edilizia Sud Milano- S.r.l." con sede in San Donato Milanese, Via Morandi n. 6 (costituita con atto 26/10/1973 n. 52465/1668 di repertorio a rogito dottor Notari Giovanni, Notaio in Monza, ivi registrato il 9/11/1973 al n. 6733 Mod. I, con la denominazione di "COOPERATIVA EDILIZIA ACLI SUD MILANO- S.R.L." iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 156496 Registro Società, n. 3831 Volume e n. 46 Fascicolo e nel Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Milano al n. 4157 della Sezione Cooperazione Edilizia Abitazione, con capitale sociale alla data odierna di £. 855.000.=, in prosieguo chiamata "Cooperativa", giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 79, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo premettono:

a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;

b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica e Popolare approvato con D.M. 28/4/1971 n. 260 e successive modifiche ed integrazioni;

c) che con deliberazione in data 30/3/1973 n. 27 (Comitato Regionale di Controllo n. N.21862 del 17 aprile 1973) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;

d) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25/6/1977 n. 45 il Comune di San Donato Milanese ha approvato i criteri per la individuazione degli operatori di aree incluse nel Piano di Zona ex legge 167/62;

e) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22/12/1977 n. 161 il Comune di San Donato Milanese ha proposto al C.I.M.E.P. di individuare la "Cooperativa Edilizia Sud Milano" (già Acli Sud Milano) quale futuro utente di aree residenziali nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P. (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) consortile, avendo verificato che la Cooperativa medesima possiede i requisiti di cui alla citata deliberazione 25/6/1977 n. 45;

f) che con deliberazione in data 7/4/1978 n. 137 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa

Enrico Brambilla
Comitato Regionale di Controllo
San Donato Milanese

Stefano


con il Comune, la Cooperativa, quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 (metri quadri diecimila novecentosettantaquattro) per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376 (metri cubi trentatremila trecentosettantasei);

g) che con deliberazione in data 23/5/1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare) consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27/6/1974 n. 247;

h) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. con decreto N. 6486/LL.PP. ESPR./366/MI del 17/7/1979, registrato a Milano, Atti Pubblici, il 27/9/1979 al n. A/4- 24510 serie H, ha espropriato le aree a parte del lotto SD/7 bis A;

i) che da indagini effettuate dal Comune il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/7 bis A risulta essere il seguente:

-opere di urbanizzazione primaria L. 135.675.000.=
(lire centotrentacinquemilioni seicentosettantacinquemila)



~~opere di urbanizzazione secondaria L. 361.800.000
(lire trecentosessantunomilioni e ottocentomila)~~

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
Presidente il quale agisce in esecuzione della deli-
berazione in data 5/10/1978 n. 338 (Comitato Regio-
nale di Controllo n. 75653 del 3/11/1978)

C o n c e d e

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. (Piano per l'Edi-
lizia Economica e Popolare) consortile, alla "COOPE-
RATIVA EDILIZIA SUD MILANO- S.R.L." ai sensi dell'art.
35- 7° comma- della legge 22/10/1971 n.865, il diritto
di superficie sull'area residenziale di mq. 10.950
(metri quadri diecimila novecentocinquanta) catastali
sita nel Comune di SAN DONATO MILANESE (Milano), a
parte dei mappali 9,10, 11 et 12 del foglio 21 (ven-
tuno) e più precisamente su quell'area che, in base
al frazionamento tipo n. 9- Estratto di mappa Mod.8
n. 40911 del 4/10/1979, approvato dall'Ufficio Tecni-
co Erariale di Milano in data 10/10/1979 con il n.
4912 del mod. 8, relativo ai mappali 10, 11, 12 ed al
frazionamento tipo n. 10- Estratto di mappa mod.8 n.
43585 del 16/10/1979, approvato dall'Ufficio Tecnico
Erariale di Milano in data 22/10/1979 con il n.
43586 del mod. 8

relativo al mappale 9, entrambi da allegare in originale alla domanda di voltura del presente atto e che in copia qui si allegano rispettivamente sotto le lettere " E " ed " F ", andrà a contraddistinguersi nel catasto terreni, come segue:

Foglio 21 (ventuno), mappali:

n. 9 sub. d - Ha. 0.22.70

n.10 sub. e - Ha. 0.57.30

n.11 sub. d - Ha. 0.03.50

n.12 sub. e - Ha. 0.26.00

Totali Ha. 1.09.50


(Ripetesi mappali numeri nove subalterno lettera d = quarta dell'alfabeto=, dieci subalterno lettera e = terza dell'alfabeto=, undici subalterno lettera d = quarta dell'alfabeto=, dodici subalterno lettera e = terza dell'alfabeto= per un totale di ettari uno, are nove e centiare cinquanta).

Coerenze da Nord in senso orario:

ragioni ai mappali 10 sub. b, 12 sub. d, 12 sub. a, 11 sub. a, 11 sub. b, 9 sub. e, 9 sub. f, 9 sub. a, 10 sub. a, tutti del foglio 21.

Il tutto salvo errore e come indicato in bordo rosso nella planimetria qui allegata sotto " G "

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti



necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Il C.I.M.E.P., per sè e suoi aventi causa, garantisce alla "Cooperativa Edilizia Sud Milano" l'accesso pedonale e carraio all'area come sopra concessa in diritto di superficie, attraverso le aree indicate in tinta gialla ----- nella planimetria qui allegata sotto la lettera "G".

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali.

ARTICOLO 1°

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ARTICOLO 2°

Sull'area concessa in diritto di superficie e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, alloggi di edilizia economica e popolare della volumetria complessiva di mc. 33.376 (metri cubi trentatremila trecentosettantasei) da assegnare in proprietà esclusiva alle persone incluse nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "H" e che è composto da n. 90 (novanta) soci prenota-

tari e n. 45 (quarantacinque) aspiranti soci.


ARTICOLO 3°

Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa, e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa, o dei suoi aventi causa, per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo.

ARTICOLO 4°

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato " G " è stato convenuto dalle parti in L. 39.638.000.= (lire trentanovemilioni seicentotrentottomila) corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 2.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 19.819 (metri quadri diciannovemila ottocentodiciannove).

La suddetta somma di L. 39.638.000.= (lire trentanovemilioni seicentotrentottomila) sarà congruagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio



calcolata ai sensi del titolo II della legge 22/10/-
1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
La somma di L. 39.638.000.= (lire trentanovemilioni
seicentotrentottomila) viene ora versata dalla Coo-
perativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui
intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia
quietanza.

ARTICOLO 5°

A titolo di contributo per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cooperativa verserà al
Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

a) L. 90.115.200.= (lire novantamilioni centoquindi-
cimila duecento) corrispondenti a L. 2.700/mc. edi-
ficabile per le opere primarie;

b) L. 216.276.480.= (lire duecentosedicimilioni due-
centosettantaseimila quattrocentottanta) corrispon-
denti a L. 6.480/mc. edificabile per le opere secon-
darie.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- L. 153.195.840.= (lire centocinquantatremilioni
centonovantacinquemila ottocentoquaranta) sono state
già versate come da quietanza N. 1285- Esercizio
1978- Reversale n. 1419 del Comune di San Donato
Milanese in data 24/10/1978;

- L. 51.065.280.= (lire cinquantunomilioni sessanta-

cinquemila duecentottanta) entro 6 (sei) mesi dalla data di stipulazione del presente atto;

- L. 51.065.280.= (lire cinquantunomilioni sessanta-cinquemila duecentottanta) entro 12 (dodici) mesi da tale data;

- L. 51.065.280.= (lire cinquantunomilioni sessanta-cinquemila duecentottanta) entro 18 (diciotto) mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.


ARTICOLO 6°

La Cooperativa, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune, preso atto di aver già ricevuto la consegna dell'area concessa in diritto di superficie, si impegna:

a) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona Consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune, numero 2 (due) edifici di abitazione del volume di mc. 33.183 (metri cubi trentatremila cento ottantatrè)

aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "I "

b) ad iniziare la costruzione degli edifici re-



sidenziali entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna dell'area;

c) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 3 (tre) anni dalla data della concessione edilizia già rilasciata dal Comune di San Donato Milanese.

I lavori risulteranno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ARTICOLO 7°

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a trasferire in proprietà a propri

soci gli alloggi realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie, nonchè le loro pertinenze e parti comuni, al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera " L ", salvo eventuali aggiornamenti per revisione dei prezzi di costruzione da valutare sulla base delle variazioni intercorse fra l'inizio e la fine dei lavori con riferimento all'indice mensile ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il suddetto piano, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Cooperativa si avvale, il costo del medesimo ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune, il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione dovrà comunque essere approvata preventivamente sia dal Comune che dal C.I.M.E.P.

ARTICOLO 8°

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:

- a) essere cittadini italiani.

b) avere la residenza oppure svolgere abituale attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese;

c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare in uno dei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;

d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti Pubblici con mutui di cui alla legge 10/8/1950 n. 715;

e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29/9/1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1°, 2°, 3° comma dell'art. 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601, superiore a L. 8.000.000.= o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative anteriori alla data di assegnazione degli alloggi edificandi. E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.-
M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese:

a) a richiedere agli assegnatari degli alloggi
la documentazione comprovante che gli stessi hanno
i requisiti previsti al precedente articolo 8°;

b) a fornire tale documentazione al Comune di San
Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa
concretamente individuati gli assegnatari degli al-
loggi;

c) a non assegnare gli alloggi a soci che non
abbiano i requisiti di cui al precedente articolo
8°.

ARTICOLO 10°

La Cooperativa si obbliga inoltre, nei confronti
del Comune e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti
gli atti di trasferimento ai propri soci delle
singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti
comuni, le clausole limitative dell'uso e del godi-
mento degli alloggi previste dal 15°- 16°- 17°- 18°-
19° comma dell'art. 35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione
da parte della Cooperativa comporterà la decadenza
della Cooperativa stessa dalla concessione in dirit-
to di superficie dell'area di cui all'allegato " G ".

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al

~~15°- 16°- 17°- 18°- 19°- comma dell'art. 35 della legge 865 del 1971 da parte dei soci assegnatari della Cooperativa o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.~~

~~ARTICOLO 11°~~

~~Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovranno applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:~~

~~A) La decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:~~

~~1) Qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;~~

~~2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;~~

~~3) qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa o nei presupposti~~

Enrico Banchieri
Stefano Banchieri
V. Giovanni Spolliti
Stefano Banchieri

che sono stati tenuti presenti dal Comune al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

4) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali lo insediamento residenziale è stato realizzato;

5) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;

6) qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti articoli 4 e 5 nei termini ivi previsti;

7) qualora sia stata notificata al Comune a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'istituto di credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima, o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa, nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempienza, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assem-

blea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell' 1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette per cento) dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ARTICOLO 12°

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando il C.I.M.E.P. ed il Comune di San Donato Milanese al diritto d'ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13°

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di

trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge (Art. 32- 2° comma del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 ed altre eventuali più favorevoli.

ARTICOLO 14°

Il presente atto verrà sottoposto al visto di esecutività del Comitato Regionale di Controllo.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti intervenute le quali lo hanno dichiarato esattamente conforme a loro volontà e meco si sottoscrivono.

Omessa lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dalle Parti.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile e da me Notaio completato in pagine venti di sei fogli.

F.to Enrico Pescatori

Croce Giuseppe

Giovanni Fabbricotti

dr. Italo Gentile- Notaio

C. I. M. E. P.

ALLEGATO "A" N.28239/8749 REP.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

DR. GENTILE

20124 MILANO - Via PIRELLI, 30

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 338
N. 3129
del 10 OTT. 1978

reg. Del.
di Prot.




CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1978

Presenti i Sig.

- 1 ENRICO PESCATORI
- 2 GIULIANO BANFI
- 3 GIUSEPPE GATTI
- 4 LUIGI CITTERIO
- 5 ENRICO FREDIANI
- 6 VALENTINO MEJETTA
- 7 GIOVANNA MUSSI IOTTI
- ~~8 LUIGI PANICO~~
- 9 OTTORINO TRABALLI
- 10 GIOVANNI VILLA
- 11 GIANFRANCO ROSSINOVICH
- 12 EDO ZANABONI



con l'assistenza del Segretario Dr. Raffaella Marchesi

OGGETTO: ~~Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano di~~
~~area a parte del lotto SD/7 bis A del vigente Piano di Zona consortile.~~
~~Convenzione tra C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli~~
~~Sud Milano ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazio~~
~~ne sulla suddetta area di edifici di edilizia economica e popolare.~~

MILANESE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

con votazione palese, con voti favorevoli M, con voti contrari/, vista la relazione allegata ed in conformità alle risultanze della medesima

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

- 1) di concedere alla Cooperativa Acli Sud Milano il diritto di superficie sul l'area di mq. 10974 circa nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P.;
- 2) di approvare gli accordi tra C.I.M.E.P., Comune di San Donato Milanese e Cooperativa Acli Sud Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente deliberazione completa attuazione, in essi compresi quelli della definizione catastale delle aree concesse in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F.fo E. PESCATORI

IL VICE PRESIDENTE


F.fo G. BANFI

IL SEGRETARIO GENERALE


F.fo R. MARCHESI

RELAZIONE

CD/rs



IL SEGRETARIO GENERALE



Oggetto: - Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano di area a parte del lotto SD/7 bis A del vigente piano consortile.
- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli Sud Milano ex art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica e popolare.

On.le Consiglio Direttivo,

L'Assemblea del Consorzio, con deliberazione in data 7.4.1978 n. 137 ha individuato, d'intesa col Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa Acli Sud Milano quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di un'area residenziale a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376.

Per tale area sono in corso le procedure di esproprio.

Con il Comune di San Donato Milanese e con la Cooperativa Acli Sud Milano sono stati raggiunti gli accordi per la convenzione prescritta dall'art. 35 della legge 865/71, secondo le risultanze dello schema che si allega alla presente sotto la lettera "A", dal quale emerge che la Cooperativa opererà in regime di superficie del suolo e proprietà degli alloggi.

Richiamate le decisioni consortili e comunali elencate nelle premesse dello schema di convenzione allegato, si propone che codesto onorevole Consiglio Direttivo autorizzi la concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano dell'area residenziale occorrente per il nuovo insediamento e approvi il testo degli accordi che disciplinano la concessione stessa, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della citata legge 865/71.

La convenzione allegata verrà stipulata fra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli Sud Milano e tra ritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, come per legge previsto.

Tutto ciò premesso si propone che codesto onorevole Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

- 1) di concedere alla Cooperativa Acli Sud Milano il diritto di superficie sull'area di mq. 10.974 circa nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P.;


- 2) di approvare gli accordi tra C.I.M.E.P., Comune di San Donato Milanese e Cooperativa Acli Sud Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, allegato alla presente de liberazione a formarne parte integrante;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzio ne di cui sopra e a porre in essere tutti gli atti necessari per dare al la presente deliberazione completa attuazione, in essi compresi quelli della definizione catastale delle aree concesse in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI

IL VICE PRESIDENTE

F. lo G. BANFI



Publicata all'Albo Pretorio
dal 20-10-78 al 4-11-78

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 3-11-78 al progr. n. 25653

VISTO

IL SEGRETARIO

F.to *Antenucci*

IL PRESIDENTE

F.to *Arigo*

LA PRESENTE È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE CONSISTENTE IN ATT.
CONSORZIALI, COMPRENSIVI DI N. 12 FOGLI.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



25 OTT. 1979




[Handwritten signature]

Allegato "A" alla delibera n. 338 del - 5 OTT. 1978

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA - DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865
FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA ACLI SUD
MILANO PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIO SU
UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMI-
CA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/7
BIS A.

IL PRESIDENTE
F. Jo E. PESCATORI



L'anno _____
nel mese di _____
Notaio in _____

il giorno _____
avanti a me _____

sono presenti i signori:

- 1) _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
del Consorzio Intzrcomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosieguo
chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione n. _____
del _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 2) _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
del Comune di San Donato Milanese, in prosieguo chiamato "Comune" in ese-
cuzione della deliberazione n. _____ assunta dal _____ in da-
ta _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 3) _____ nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di _____
della Cooperativa Acli Sud Milano con sede in _____
in prosieguo chiamata "Cooperativa", giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che per estratto si allega
al presente atto sotto la lettera _____ ;

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che
d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia
Economica e Popolare approvato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive mo-
difiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. n. _____
del _____) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento
per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio del-
l'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i cri-
teri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.6.1977 n. 45 il
Comune di San Donato Milanese ha approvato i criteri per la individuazione
degli operatori di aree incluse nel Piano di Zona ex lege 167/62;
- e) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.12.1977 n. 161 il

Comune di San Donato Milanese ha proposto al C.I.M.E.P. di individuare la Cooperativa Acli Sud Milano quale futuro utente di aree residenziali nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P. consortile, avendo verificato che la Cooperativa medesima possiede i requisiti di cui alla citata deliberazione 25.6.1977 n. 45;

- f) che con deliberazione in data 7.4.1978 n. 137 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa con il Comune, la Cooperativa, quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376;
- g) che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;
- h) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, le aree a parte del lotto SD/7 bis A;
- i) che da indagini effettuate dal Comune il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/7 bis A risulta essere il seguente:
- opere di urbanizzazione primaria L.
 - opere di urbanizzazione secondaria L.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data N.
(C.R.C. n. del)

c o n c e d e

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa Acli Sud Milano, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, con effetto erale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 10.974 circa a parte del lotto SD/7 bis A indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera . Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord:
a d est:
a sud:
ad ovest:

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Il C.I.M.E.P., per sè e suoi aventi causa, garantisce alla Cooperativa Acli Sud Milano, l'accesso pedonale e carraio all'area come sopra concessa in diritto di superficie, attraverso le aree indicate in tinta nella planimetria allegata sotto la lettera .



IL SEGRETARIO GENERALE

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali.

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, alloggi di edilizia economica e popolare della volumetria complessiva di mc. 33.376 da assegnare in proprietà esclusiva alle persone incluse nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera _____ e che è composto da n. _____ soci prenotatori e n. _____ aspiranti soci.



ART. 3


Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa, e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa, o dei suoi aventi causa, per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato _____ è stato convenuto dalle parti in L. 39.638.000 corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 2.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 19.819.

La suddetta somma di L. 39.638.000 sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L. 39.638.000 è stata prima d'ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.



IL SEGRETARIO GENERALE

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa verserà al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

- a) L. 90.115.200 corrispondenti a L. 2.700/mc. edificabile per le opere primarie;
- b) L. 216.276.480 corrispondenti a L. 6.480/mc. edificabile per le opere secondarie.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- per L. 153.195.840 al momento della stipulazione del presente atto;
- per L. 51.065.280 entro 6 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 12 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 6

La Cooperativa, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune, si impegna:

- a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data comunicazione scritta dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre 30 giorni da tale comunicazione;
- b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona Consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune, numero 2 edifici di abitazione del volume di mc. aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera ;
- c) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali entro 6 mesi dalla data di consegna dell'area;
- d) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 3 anni dalla data della concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di San Donato Milanese.

I lavori risulteranno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a trasferire in proprietà a propri soci gli alloggi realizzando sull'area concessa in diritto di superficie, nonché le loro pertinenze e parti comuni, al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera , salvo eventuali aggiornamenti per revisione dei prezzi di costruzione da valutare sulla base delle variazioni intercorse fra l'inizio e la fine dei lavori con riferimento all'indice mensile ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il suddetto piano, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Cooperativa si avvale, il costo del medesimo ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune, il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione dovrà comunque essere provata preventivamente sia dal Comune che dal C.I.M.E.P.

ART. 8

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:


- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza oppure svolgere abituale attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare in uno dei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici con mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715.
- e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1°, 2°, 3° comma dell'art. 34 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, superiore a L. 8.000.000 o a quello fissato da eventuali detreminazioni legislative anteriori alla data di assegnazione degli alloggi edificandi.

E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

ART. 9

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese:

- a) a richiedere agli assegnatari degli alloggi la documentazione comprovante che gli stessi hanno i requisiti previsti al precedente art. 8;



- b) a fornire tale documentazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati gli assegnatari degli alloggi;
- c) a non assegnare gli alloggi a soci che non abbiano i requisiti di cui al precedente art. 6.

ART. 10

La Cooperativa si obbliga inoltre, nei confronti del Comune e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di trasferimento ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà la decadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865 del 1971 da parte dei soci assegnatari della Cooperativa o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
- 1 - qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
 - 2 - qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 3 - qualora si verificino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa o nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - 4 - qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali lo insediamento residenziale è stato realizzato;

- 5 - qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;
- 6 - qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini ivi previsti;
- 7 - qualora sia stata notificata al Comune a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'istituto di credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima, o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa, nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trascriversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

- B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione. La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13


Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa, mentre viene sottoscritta dal Comune e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



ALLEGATO "B" al

20124 MILANO -- VIA PIRELLI, 39

IL SEGRETARIO GENERALE

N° 28239/8749 REP. DR. GENTILE

N. 377 reg. Del.

N. 3536 di Prot. del 9 NOVEMBRE 1978

Sessione Ordinaria

Convocazione Pubblica Seduta I

ESTRATTO DEL VERBALE

DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

L'anno millenovecento settantotto addì sette del mese di novembrealle ore diciassette e trenta in Milanosotto la presidenza del Sig. Enrico Pescatori

Presenti i rappresentanti degli Enti membri: Enriotti Sergio (Amm.ne Provinciale); Villa Giovanni (Agrate Brianza); Teruzzi Roberto (Arcore); Romeo Nicola (Assago); Belloni Vincenzo (Biassona); Spreafico Domenico (Bovisio Masciago); Sioli Maurilio (Brugherio); Vergani Cesare (Burrigo Molgora); Galli Aldino (Bussero); Bruschi Mario (Carpiano); Frigerio Gianstefano (Cernusco sul Naviglio); Pasquale Angelo (Cesano Boscone); Elli Gianni (Cesano Maderno); Visconti Eduardo (Cologno Monzese); Brambilla Lino (Concorezzo); Pizzigoni Marino (Cornaredo); Barbieri Albino (Corsico); Mariani Carlo (Desio); Pauciullo Vittorio (Gorgonzola); Saini Achille (Gudo Visconti); Giambelli Federico (Lacchiarella); Manelli Angelo (Linate); Ledonne Alfredo (Limbiate); Valtorta Giuseppe (Lissone); Didoni Virgilio (Macherio); Mondani Enrico (Mediglia); Caputo Giovanni (Melegnano); Rossinovich Gianfranco (Milano); Merati Maria Rosa (Monza); Brenna Sergio (Nova Milanese); Giandrini Achille (Noxate Milanese); Orlando Flavio Luigi (Opera); Villa Vincenzo (Ornago); Robecchi Mario (Pero); Terenzi Angelo (Pieve Emanuele); Foglia Giovanni (Rozzano); Favari Franco (S. Giuliano Milanese); Furiato Mario Umberto (Senaigo); Mejetta Valentino (Sesto S. Giovanni); Pagnoni Emidio (Varedo); Vanzati Antonio (Veduggio al Lambro); Fontana Pietro (Vermezzo); Belloni Francesco (Vimodrone); Morganti Gianfranco (Vizzolo Predabissi);

Con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Raffaella Marchesi.

Assenti i rappresentanti degli Enti membri di: Arese, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cambiagio, Caponago, Carugate, Cavenago, Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Gaggiano, Garbagnate, Gessate, Locate Triulzi, Merlino, Muggiò, Paderno Dugnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, San Donato Milanese, Sedriano, Segrate, Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vignate, Villasanta, Vimercate, Zelo Surrigone, Zibido S. Giacomo.

in complesso si hanno i seguenti risultati: presenti N. 44 assenti N. 40

Pertanto la seduta è legittima.


OMISSIS

OGGETTO: Ratifica deliberazione del Consiglio Direttivo n. 338 in data 5.10.1978.

Il Presidente aveva in precedenza diramato l'allegata relazione.



IL SEGRETARIO GENERALE



La proposta del Presidente viene messa a votazione; al riscontro dei voti eseguitosi con l'assistenza dei designati scrutatori:

- | | |
|----------------------|---|
| - Foglio Giovanni | - Sindaco del Comune di Rozzano; |
| - Merati Maria Rosa | - Consigliere del Comune di Monza; |
| - Pauciullo Vittorio | - Consigliere del Comune di Gorgonzola. |

la proposta stessa risulta approvata, per alzata di mano
con voti favorevoli n. 44 contrari n. 40
astenuiti nessuno

IL PRESIDENTE
F. lo E. PESCATORI

IL SEGRETARIO GENERALE
F. lo R. MARCHESI

Punto n. 2/O.D.G. ASSEMBLEA DEL 7 NOVEMBRE 1978
19

Oggetto: Ratifica deliberazione del Consiglio Direttivo n. 338
in data 5.10.1978.

RELAZIONE

On.le Assemblea,

il Consiglio Direttivo, nella seduta del 5.10.1978
ha approvato, con i poteri assembleari, ai sensi dell'art. 140 del
T.U.L.C.P. 1915 n. 148 e successive modificazioni, l'allegata deli
berazione che ha conseguito il visto del Comitato Regionale di Con
trollo in data — n. —


Di tale deliberazione si propone la ratifica.

IL PRESIDENTE

F. lo E. PESCATORI



Publicata all'Albo Pretorio
dal 28.11.78 al 13.12.78



IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 13.12.78 al progr. n. 85313

VISTO

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE

F.to. Antelmi

F.to. Luigi

LA PRESENTE DELIBERA CONFORME
ALL'ORDINE ESISTENTE IN ATTI
CONSORTILI. COSTA DI N. 16 FOGLI.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

25 OTT. 1979

C. I. M. E. P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE

20124 MILANO - Via PIRELLI, 30

IL SEGRETARIO GENERALE


N. 338

N. 3129

del 10 OTT. 1978

reg. Del.

di Prot.




CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1978



Presenti Sig.

- 1 ENRICO PESCATORI
- 2 GIULIANO BANFI
- 3 GIUSEPPE GATTI
- 4 LUIGI CITTERIO
- 5 ENRICO FREDIANI
- 6 VALENTINO MEJETTA
- 7 GIOVANNA MUSSI IOTTI
- ~~8 LUIGI PANICO~~
- 9 OTTORINO TRABALLI
- 10 GIOVANNI VILLA
- 11 GIANFRANCO ROSSINOVICH
- 12 EDO ZANABONI



con l'assistenza del Segretario Dr. Raffaella Marchesi

OGGETTO: ~~- Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano di area a parte del lotto SD/7 bis A del vigente Piano di Zona consortile.~~
~~- Convenzione tra C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli Sud Milano ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica e popolare.~~

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

con votazione palese, con voti favorevoli ~~11~~, ~~con voti contrari~~/, vista la relazione allegata ed in conformità alle risultanze della medesima

d e l i b e r a

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

- 1) di concedere alla Cooperativa Acli Sud Milano il diritto di superficie sull'area di mq. 10974 circa nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P.;
- 2) di approvare gli accordi tra C.I.M.E.P., Comune di San Donato Milanese e Cooperativa Acli Sud Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra ed a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente deliberazione completa attuazione, in essi compresi quelli della definizione catastale delle aree concesse in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F.to E. PESCATORI

IL VICE PRESIDENTE

F.to G. BANFI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to R. MARCHESI

RELAZIONE

CD/rs.

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: - Concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano di area a parte del lotto SD/7 bis A del vigente piano consortile.
- Convenzione tra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli Sud Milano ex art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per la realizzazione sulla suddetta area di edifici di edilizia economica e popolare.

On.le Consiglio Direttivo,

l'Assemblea del Consorzio, con deliberazione in data 7.4.1978 n. 137 ha individuato, d'intesa col Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa Acli Sud Milano quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di un'area residenziale a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376.

Per tale area sono in corso le procedure di esproprio.

Con il Comune di San Donato Milanese e con la Cooperativa Acli Sud Milano sono stati raggiunti gli accordi per la convenzione prescritta dall'art. 35 della legge 865/71, secondo le risultanze dello schema che si allega alla presente sotto la lettera "A", dal quale emerge che la Cooperativa opererà in regime di superficie del suolo e proprietà degli alloggi.

Richiamate le decisioni consortili e comunali elencate nelle premesse dello schema di convenzione allegato, si propone che codesto onorevole Consiglio Direttivo autorizzi la concessione in diritto di superficie alla Cooperativa Acli Sud Milano dell'area residenziale occorrente per il nuovo insediamento e approvi il testo degli accordi che disciplinano la concessione stessa, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della citata legge 865/71.


La convenzione allegata verrà stipulata fra il C.I.M.E.P., il Comune di San Donato Milanese e la Cooperativa Acli Sud Milano e tra ritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, come per legge previsto.

Tutto ciò premesso si propone che codesto onorevole Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

ai sensi dell'art. 140 del T.U.L.C.P. 1915 n. 148

1) di concedere alla Cooperativa Acli Sud Milano il diritto di superficie sull'area di mq. 10.974 circa nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P.;



- 2) di approvare gli accordi tra C.I.M.E.P., Comune di San Donato Milanese e Cooperativa Acli Sud Milano riportati nello schema di convenzione ex art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante;
- 3) di autorizzare il Presidente del C.I.M.E.P. a sottoscrivere la convenzione di cui sopra e a porre in essere tutti gli atti necessari per dare alla presente deliberazione completa attuazione, in essi compresi quelli della definizione catastale delle aree concesse in diritto di superficie.

IL PRESIDENTE

F.fo E. PESCATORI



IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. ...", written over the text "IL SEGRETARIO GENERALE".

IL VICE PRESIDENTE

F.fo G. BANFI



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA - DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865
FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA ACLI SUD
MILANO PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIO SU
UN'AREA INCLUSA NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMI-
CA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/7
BIS A.

IL PRESIDENTE MILANESE PER L'EDILIZIA POPOLARE
F. Jo E. P. SCATORI IL SEGRETARIO GENERALE



L'anno
nel mese di
Notaio in

il giorno
avanti a

sono presenti i signori:

- 1) nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di
del Consorzio Intzrcomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosie-
guo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione n.
del _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 2) nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di San Donato Milanese, in prosieguo chiamato "Comune" in ese-
cuzione della deliberazione n. _____ assunta dal _____ in da-
ta _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 3) nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di
della Cooperativa Acli Sud Milano con sede in _____
in prosieguo chiamata "Cooperativa", giusta de-
liberazione del Consiglio di Amministrazione, che per estratto si allega
al presente atto sotto la lettera _____ ;

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che
d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia
Economica e Popolare approvato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive mo-
difiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. n. _____
del _____) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento
per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio del-
l'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i cri-
teri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.6.1977 n. 45 il
Comune di San Donato Milanese ha approvato i criteri per la individuazio-
ne degli operatori di aree incluse nel Piano di Zona ex lege 167/62;
- e) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.12.1977 n. 161 il

Comune di San Donato Milanese ha proposto al C.I.M.E.P. di individuare la Cooperativa Acli Sud Milano quale futuro utente di aree residenziali nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P. consortile, avendo verificato che la Cooperativa medesima possiede i requisiti di cui alla citata deliberazione 25.6.1977 n. 45;

- f) che con deliberazione in data 7.4.1978 n. 137 l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa con il Comune, la Cooperativa, quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376;
- g) che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;
- h) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, le aree a parte del lotto SD/7 bis A;
- i) che da indagini effettuate dal Comune il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/7 bis A risulta essere il seguente:
 - opere di urbanizzazione primaria L.
 - opere di urbanizzazione secondaria L.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
 il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data
 (C.R.C. n. del)

c o n c e d e

per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa Acli Sud Milano, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, con effetto erale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 10.974 circa a parte del lotto SD/7 bis A indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera . Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord:
 a d est:
 a sud:
 ad ovest:

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Il C.I.M.E.P., per sè e suoi aventi causa, garantisce alla Cooperativa Acli Sud Milano, l'accesso pedonale e carraio all'area come sopra concessa in diritto di superficie, attraverso le aree indicate in tinta nella planimetria allegata sotto la lettera

La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali.

ART. 1.

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, alloggi di edilizia economica e popolare della volumetria complessiva di mc. 33.376 da assegnare in proprietà esclusiva alle persone incluse nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera e che è composto da n. soci prenotatori e n. aspiranti soci.


ART. 3

Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa, e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa, o dei suoi aventi causa, per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L. 39.638.000 corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 2.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonchè delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 19.819.

La suddetta somma di L. 39.638.000 sarà conguagliata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.



La somma di L. 39.638.000 è stata prima d'ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del quale interventuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa verserà al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

- a) L. 90.115.200 corrispondenti a L. 2.700/mc. edificabile per le opere primarie;
- b) L. 216.276.480 corrispondenti a L. 6.480/mc. edificabile per le opere secondarie.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- per L. 153.195.840 al momento della stipulazione del presente atto;
- per L. 51.065.280 entro 6 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 12 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 6

La Cooperativa, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune, si impegna:

- a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data comunicazione scritta dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre 30 giorni da tale comunicazione;
- b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona Consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune, numero 2 edifici di abitazione del volume di mc. aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera ;
- c) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali entro 6 mesi dalla data di consegna dell'area;
- d) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 3 anni dalla data della concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di San Donato Milanese.

I lavori risulteranno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.

ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a trasferire in proprietà a propri soci gli alloggi realizzando sull'area concessa in diritto di superficie, nonché le loro pertinenze e parti comuni, al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera , salvo eventuali aggiornamenti per revisione dei prezzi di costruzione da valutare sulla base delle variazioni intercorse fra l'inizio e la fine dei lavori con riferimento all'indice mensile ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il suddetto piano, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Cooperativa si avvale, il costo del medesimo ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune, il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione dovrà comunque essere provata preventivamente sia dal Comune che dal C.I.M.E.P.

ART. 8

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:


- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza oppure svolgere abituale attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare in uno dei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici con mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715.
- e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1°, 2°, 3° comma dell'art. 34 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, superiore a L. 8.000.000 o a quello fissato da eventuali detreminazioni legislative anteriori alla data di assegnazione degli alloggi edificandi.

E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

ART. 9

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese:

- a) a richiedere agli assegnatari degli alloggi la documentazione comprovante



[Handwritten signature]

- b) a fornire tale documentazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati gli assegnatari degli alloggi;
- c) a non assegnare gli alloggi a soci che non abbiano i requisiti di cui al precedente art. 6.

ART. 10

La Cooperativa si obbliga inoltre, nei confronti del Comune e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di trasferimento ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71.


La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà la decadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865 del 1971 da parte dei soci assegnatari della Cooperativa o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
 - 1 - qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
 - 2 - qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 3 - qualora si verificino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa o nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - 4 - qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali lo insediamento residenziale è stato realizzato;



- 5 - qualora si verifici lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;
- 6 - qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini ivi previsti;
- 7 - qualora sia stata notificata al Comune a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'istituto di credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima, o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa, nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trasciversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

- B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione. La determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.


ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa, mentre viene sottoscritta dal Comune e dal C.I.M.E.P. delle approvazioni di legge per essa dovute.

IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO GENERALE

Publicata all'Albo Pretorio
dal 20-10-78 al 4-11-78

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 3-11-78 al progr. n. 25653

VISTO


IL SEGRETARIO

F.to. *Antenucci*

IL PRESIDENTE

F.to. *Arigo*

2) città	3) sigla	4) numero	5) data
C. San Donato Milanese	ALLEGATO "C" al n. 28239/87	49 REP.	DR. GENTILE
6) oggetto			
Approvazione lottizzazione o relativa convenzione la Coop. Art. Sud Milano.		CC 91	11.7.78



Prot. N. 11/78

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno millenovecentosettanta otto addì undici

del mese di luglio alle ore 21 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 - FABBRICOTTI Giovanni	si		16 - GHIDONI Attilio	si	
2 - BERGAMASCHI Giuseppe	si		17 - GIORGIANI Mario	si	
3 - FLORIO Giuseppe	si		18 - DAVID Vittorino	si	
4 - FRONZUTI Roberto	si		19 - PIERANDREI Valdemira Mancinelli Rinaldi Cassano	si	
5 - TRONCONI Romano	si		20 - PAPPETTA CARLO	no	si
6 - DELUGAN Alvisè	no	si	21 - BALDUCCI Alessandro	si	
7 - MARCHETTI Luciana Notari	si		22 - RIBONI Francesco	si	
8 - BACCHIEGA Amedeo	si		23 - RUCCO Ugo	si	
9 - BONZI Renzo	si		24 - RUSSO Carlo	si	
10 - BREGONZIO Lorenzo	si		25 - MENZELLA Francesco	si	
11 - BROGGI Luigi	no	si	26 - SICCHERO Domenico	si	
12 - CELANI Mario	si		27 - FRANCESCONI Angelo	no	si
13 - CURTI Mario	no	si	28 - SPADARO Gaetano	si	
14 - DELL'ACQUA Franco	si		29 - SQUERI Carlo	no	si
15 - GAETA Osvaldo	si		30 - TENTORI Giovanni	si	
			TOTALI	24	5

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pierantonio Grassi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con atto di Consiglio Comunale n° 161 del 23.12.77 si è proceduto a proporre al CIHEP la Identificazione delle Cooperative Acfi Sud Milano e Cosa Nostra quali enti operatori su aree vincolate ai sensi della legge 157/1962;

- che con contratto n. 137 del 7.4.78 l'assemblea del CIHEP ha di fatto provveduto alla Identificazione degli enti di cui al punto precedente, quali operatori nel comprensorio 55/7;

- che ai sensi dell'art. 35 - 7° comma Legge 865/1971 deve essere stipulata la convenzione fra Comune di San Donato Milanese e Cooperativa Acfi Sud Milano per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie nell'area assegnata;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 legge n° 60 del 5.12.77 il CIHEP in data 27.5.78 con atto dell'assemblea n. 211 ha provveduto a determinare il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 legge 28.1.77 n. 10 nella misura di L. 2.700/mc. per le opere di urbanizzazione primaria e L. 7.200 per le opere di urbanizzazione secondaria;

- che con lo stesso atto l'Assemblea del CIHEP ha determinato i coefficienti di abbattimento da applicarsi agli oneri di urbanizzazione secondaria e che detti coefficienti risultano essere:

- per aree concesse in proprietà ad alloggi a proprietà individuale od in affitto, coefficiente da 1,00 a 0,90;

- per aree concesse in diritto di superficie ed alloggi in affitto, coefficiente da 0,70 a 0,50;

- per aree concesse in diritto di superficie ad alloggi a proprietà individuale, coefficiente da 0,90 a 0,70;

- che l'Amministrazione Comunale ritiene di dover recepire la determinazione adottata dall'assemblea del CIHEP ed il relativo ambito di applicabilità dei coefficienti di abbattimento;

- che nel caso di alloggi a proprietà individuale realizzati sul suolo concesso in diritto di superficie, l'Amministrazione Comunale ritiene si debba applicare il coefficiente 0,50 per cui nella fattispecie la determinazione degli oneri avviene nella misura di L. 2.700/mc. per le opere di urbanizzazione primaria e L. 6.480/mc. per le opere di urbanizzazione secondaria;

- che ai sensi del comma 2° art. 10 L.R. n° 60/1973 e del comma 5 art. 3 legge n° 10/1977 l'Amministrazione Comunale ritiene di poter accogliere la richiesta di rateizzazione nei termini a fianco riportati:

versamento del 50% del contributo dovuto, pari a L. 153.195.040 al momento della stipula della convenzione;

L. 51.055.280 entro sei mesi da tale data;

L. 51.055.280 entro dodici mesi da tale data;

L. 51.055.280 entro dodici mesi da tale data;

- che sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesso legale;

Ritenuto infine di richiamare la propria deliberazione n. 136 del 27.11.75 essendo nulli.

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

- Bacchiato - annuncia l'astensione del gruppo D.C. per le motivazioni che verranno meglio specificate nell'argomento previsto al n° 8 dell'ordine del giorno; per evitare ritardi nella costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, chiede infine il piano finanziario completo della lottizzazione e l'elenco soci;
- Dell'Acqua - annuncia il voto favorevole del gruppo P.S.D.I. pur esprimendo alcune perplessità in merito all'eccessivo tempo impiegato per addiventare alla assegnazione, mentre occorrerebbe procedere con più speditezza;
- Sordani - annuncia il voto favorevole del gruppo P.R.I. pur facendo presente l'opportunità che venga allegata alla convenzione il piano finanziario;
- Balducci - annuncia la sua astensione per i motivi che meglio preciserà all'argomento n. 8 dell'ordine del giorno;

Pertanto con voti favorevoli n. 15, n° 9 astenuti (gruppo D.C. e Balducci)

delibera

1. di approvare la convenzione tra il Comune di San Donato Milanese, il Cinesp e la Coop. Acil Sud Milano secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la propria deliberazione n. 135 del 27.11.75.

IL PRESIDENTE

(1) F. to Giovanni Fabricotti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) F. to Troncent Romano

(1) F. to Dr. Pierantonio Erone

(2) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

(3) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno con opposizioni
senza

(3) è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 19.7.78

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 19.7.78

al 2.8.78

Dalla Residenza Municipale, addì 19.7.78

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE LOMBARDIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DI MILANO

Prot. _____ / _____
Il Collegio nella seduta del giorno 3-8-978 atti n. 72645
ha esaminato la deliberazione senza formulare rilievo alcuno.

p. c. c. Il Segretario: Rota

P.c.c.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. P. L. ...)

7 SET. 1978



Questa deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE




CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA -- DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865
 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA ACLI SUD
 MILANO PER LA CONCESSIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIO SU
 UN'AREA INCLUSA NEL VICENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA ECONOMI-
 CA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, LOTTO SD/7
 BIS A.

L'anno _____ il giorno _____
 nel mese di _____ avanti a me
 Notaio in _____
 sono presenti i signori:

- 1) _____ nato a _____ il _____
 il quale interviene nella sua qualità di
 del Consorzio Intzrcomunale Milanese per l'Edilizia Popolare, in prosie
 guo chiamato "C.I.M.E.P." in esecuzione della deliberazione n.
 del _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
 in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 2) _____ nato a _____ il _____
 il quale interviene nella sua qualità di
 del Comune di San Donato Milanese, in prosieguito chiamato "Comune" in esc-
 cuzione della deliberazione n. _____ assunta dal _____ in da-
 ta _____ (C.R.C. n. _____ in data _____) allegata
 in copia al presente atto sotto la lettera _____ ;
- 3) _____ nato a _____ il _____
 il quale interviene nella sua qualità di
 della Cooperativa Acli Sud Milano con sede in _____
 _____ in prosieguito chiamata "Cooperativa", giusta de-
 liberazione del Consiglio di Amministrazione, che per estratto si allega
 al presente atto sotto la lettera _____ ;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo e che
 d'accordo con me rinunciano all'assistenza dei testimoni premettono:

- a) che il Comune di San Donato Milanese è aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune è vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia
 Economica e Popolare approvato con D.M. 28.4.1971 n. 260 e successive mo-
 difiche ed integrazioni;
- c) che con deliberazione in data 30.3.1973 n. 27 (C.R.C. n. _____
 del _____) l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento
 per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio del-
 l'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, determinando, tra l'altro, i cri-
 teri di cui al 14° comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.6.1977 n. 45 il
 Comune di San Donato Milanese ha approvato i criteri per la individuazie
 ne degli operatori di aree ex lege 167/62;
- e) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.12.1977 n. 161 il



Comune di San Donato Milanese ha proposto al C.I.M.E.P. di individuare la Cooperativa Acli Sud Milano quale futuro utente di aree residenziali nel lotto SD/7 bis A del vigente P.E.E.P. consortile, avendo verificato che la Cooperativa medesima possiede i requisiti di cui alla citata deliberazione 25.6.1977 n. 45;

- f) che con deliberazione in data 7.4.1978 n. l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha individuato, d'intesa con il Comune, la Cooperativa, quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto SD/7 bis A della superficie di mq. 10.974 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 33.376;
- g) che con deliberazione in data 23.5.1975 n. 110 e successive integrazioni l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile, il programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, modificato dall'art. 1 della legge 27.6.1974 n. 247;
- h) che, per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione, mediante esproprio, le aree a parte del lotto SD/7 bis A;
- i) che da indagini effettuate dal Comune il costo delle opere di urbanizzazione relative al lotto SD/7 bis A risulta essere il seguente:
- opere di urbanizzazione primaria L.
 - opere di urbanizzazione secondaria L.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P., in persona del suo
il quale agisce in esecuzione della deliberazione in data N.
(C.R.C. n. del)

c o n c e d e


per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile, alla Cooperativa Acli Sud Milano, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22.10.1971 n. 865, con effetto erale dalla data di acquisizione del terreno da parte del CIMEP e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima, il diritto di superficie sull'area residenziale di mq. 10.974 circa a parte del lotto SD/7 bis A indicata con bordo rosso sulla planimetria allegata sotto la lettera . Tale area è individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

foglio n. mappale

coerenze: a nord:
a d est:
a sud:
ad ovest:

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Il C.I.M.E.P., per sè e suoi aventi causa, garantisce alla Cooperativa Acli Sud Milano, l'accesso pedonale e carraio all'area come sopra concessa in diritto di superficie, attraverso le aree indicate in tinta nella planimetria allegata sotto la lettera



La concessione del diritto di superficie è disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali.

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 a partire dalla data di stipulazione del presente atto.

ART. 2

Sull'area concessa in diritto di superficie, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, alloggi di edilizia economica e popolare della volumetria complessiva di mc. 33.376 da assegnare in proprietà esclusiva alle persone incluse nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera e che è composto da n° 90 soci assegnatari e n° soci aspiranti.

ART. 3

Gli edifici realizzandi a cura e spese della Cooperativa, e le eventuali loro pertinenze, vengono fin d'ora riconosciuti di esclusiva proprietà della Cooperativa, o dei suoi aventi causa, per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, gli immobili costruiti e le loro pertinenze, diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato è stato convenuto dalle parti in L. 39.638.000 corrispondente al costo presunto di esproprio (L. 2.000 al mq.) dell'area residenziale concessa nonché delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di mq. 26,5 ogni 100 mc. edificabili), per complessivi mq. 19.819.

La suddetta somma di L. 39.638.000 sarà congruata dal C.I.M.E.P. o dalla Cooperativa all'atto della definitiva liquidazione dell'indennità di esproprio calcolata ai sensi del titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

La somma di L. 39.638.000 è stata prima d'ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza.

ART. 5

A titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cooperativa verserà al Comune di San Donato Milanese le seguenti somme:

- a) L. 90.115.200 corrispondenti a L. 2.700/mc. edificabile per le opere primarie;
- b) L. 216.276.480 corrispondenti a L. 6.480/mc. edificabile per le opere secondarie.

Il versamento di tali somme avverrà come segue:

- per L. 153.195.840 al momento della stipulazione del presente atto;
- per L. 51.065.280 entro 6 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 12 mesi da tale data;
- per L. 51.065.280 entro 18 mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

ART. 6


La Cooperativa, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune, si impegna:

- a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verrà data comunicazione scritta dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre 30 giorni da tale comunicazione;
- b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie, in conformità alle prescrizioni del Piano di Zona Consortile ed al Regolamento Edilizio del Comune, l'edificio unico di abitazione, distinto in due corpi, del volume di mc. _____ aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti dalla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera _____;
- c) ad iniziare la costruzione degli edifici residenziali entro 6 mesi dalla data di consegna dell'area;
- d) ad ultimare la costruzione degli edifici residenziali entro 3 anni dalla data della concessione edilizia che sarà rilasciata dal Comune di San Donato Milanese.

I lavori risulteranno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale che verrà inviato al Comune ed al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa.

I termini di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni e visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune.



ART. 7

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune a trasferire in proprietà a propri soci gli alloggi realizzandoli sull'area concessa in diritto di superficie, nonché le loro pertinenze e parti comuni, al prezzo risultante dal piano di ripartizione dei capitali investiti che viene allegato al presente atto sotto la lettera , salvo eventuali aggiornamenti per revisione dei prezzi di costruzione da valutare sulla base delle variazioni intercorse fra l'inizio e la fine dei lavori con riferimento all'indice mensile ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale.

Il suddetto piano, nel quale sono stati anche indicati il tipo di finanziamento di cui la Cooperativa si avvale, il costo del medesimo ed i costi preventivati per la costruzione degli edifici, è stato approvato dal Comune, il quale si riserva di verificare il costo finale degli alloggi a costruzione ultimata.

Qualsiasi revisione dei prezzi di assegnazione dovrà comunque essere approvata preventivamente sia dal Comune che dal C.I.M.E.P.

ART. 8

Gli alloggi che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie verranno assegnati in proprietà a soci che risultino:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza oppure svolgere abituale attività lavorativa nel Comune di San Donato Milanese;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare in uno dei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- d) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici con mutui di cui alla legge 10.8.1950 n. 715.
- e) non avere un reddito annuo complessivo, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel 1°, 2°, 3° comma dell'art. 34 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, superiore a L. 8.000.000 o a quello fissato da eventuali determinazioni legislative anteriori alla data di assegnazione degli alloggi edificandi.

E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con essa conviventi a carico.

ART. 9

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese:

- a) a richiedere agli assegnatari degli alloggi la documentazione comprovante che gli stessi hanno i requisiti previsti al precedente art. 8;

- b) a fornire tale documentazione al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati gli assegnatari degli alloggi;
- c) a non assegnare gli alloggi a soci che non abbiano i requisiti di cui al precedente art. 8

ART. 10

La Cooperativa si obbliga inoltre, nei confronti del Comune e del C.I.M.E.P., ad inserire in tutti gli atti di trasferimento ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni, le clausole limitative dell'uso e del godimento degli alloggi previste dal 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865/71.


La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà la decadenza della Cooperativa stessa dalla concessione in diritto di superficie dell'area di cui all'allegato

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al 15° - 16° - 17° - 18° - 19° comma dell'art. 35 della legge 865 del 1971 da parte dei soci assegnatari della Cooperativa o loro aventi causa comporterà gli effetti di cui al precedente comma, nei confronti del socio assegnatario o dei suoi aventi causa.

ART. 11

Per la violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dal concessionario, dovrà applicarsi in aggiunta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali, le seguenti sanzioni:

- A) la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie:
- 1 - qualora la Cooperativa non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
 - 2 - qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - 3 - qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa o nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
 - 4 - qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali lo insediamento residenziale è stato realizzato;



- 5 - qualora si verificchi lo scioglimento o il fallimento della Cooperativa prima dell'integrale realizzazione dell'iniziativa;
- 6 - qualora la Cooperativa non provveda all'integrale pagamento delle somme determinate ai precedenti artt. 4 e 5 nei termini ivi previsti;
- 7 - qualora sia stata notificata al Comune a mezzo ufficiale giudiziario, ad istanza dell'istituto di credito che avesse concesso alla Cooperativa mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima, o - dopo il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa, nel pagamento di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

La decadenza è dichiarata, limitatamente all'inadempiente, previa diffida, con deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese e dell'Assemblea del C.I.M.E.P., da trasciversi a spese del Comune e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati.

B) L'applicazione alla Cooperativa di una pena pecuniaria compresa tra un minimo dell'1% ed un massimo del 7% dell'importo delle opere eseguite, da determinarsi in relazione alla entità ed alla importanza delle violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui dette violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia di decadenza della concessione.

La detreminazione dell'importo della sanzione pecuniaria avverrà a cura del Comune che introiterà le corrispondenti somme.

ART. 12

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale ed esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i benefici fiscali previsti dalla legge.

ART. 14

La presente convenzione è fin d'ora definitivamente impegnativa per la Cooperativa, mentre viene sottoscritta dal Comune e dal C.I.M.E.P. con riserva delle approvazioni di legge per essa dovute.

Comune SAN DONATO MILANESE

Lotto

SD/7 bis A

Cooperativa ACLI SUD MILANO srl

Indirizzo

Impresa

Regime dell'area e degli alloggi:

AREA

1) diritto di superficie.

2) proprietà

ALLOGGI

1) proprietà indivisa

2) proprietà divisa

S O M M A R I O

- A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B₁) - Caratteristiche tipologiche dei fabbricati
- B₂) - Caratteristiche tipologiche degli alloggi
- C) - Piano economico preventivo
- D) - Piano finanziario preventivo
- E) - Piano di ammortamento preventivo
- F₁) - Prezzo di assegnazione per ogni tipo di alloggio
- F₂) - Canone di locazione per ogni tipo di alloggio
- G) - Descrizione tecnica delle opere e dei materiali
- H) - Descrizione tecnica della tipologia degli alloggi

A) - DATI TECNICI RIASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	10.974
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	1.703
- superficie libera	mq.	8.440
- superficie piantumata	mq.	4.220
- Individuazione d'utenza	mc.	10.974
- volumetria oggetto di convenzione	mc.	33.376
- volumetria di progetto	mc.	33.183
- volumetria parti porticato	mc.	1.746
- volumetria infrastrutture commerciali	mc.	-----
- superficie utile abitabile (D.M. 3.10.1975)	mq.	7.746
- superficie commerciale (Sup. lorda pavimento + 60% loggie)	mq.	9.182
- superficie netta non abitabile	mq.	-----
- superficie cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, altri locali a stretto servizio della residenza	mq.	871,79
- superficie per autorimesse singole o collettive	mq.	1.440
- superficie androni d'ingresso e porticati liberi	mq.	1.703
- superficie loggie e balconi	mq.	811,32
- appartamenti	n°	90
- autorimesse	n°	90

CARATTERISTICHE FABBRICATI										SERVIZI ANNESSI ALLA RESIDENZA									
tipo fabbricato	numero piani abitabili	numero alloggi per piano	numero alloggi totale	superficie utile abit. mq.	superficie commerciale mq.	volumetria mc.	destinazione sottosuolo	destinazione piano terreno	autotrimesse e spazi di manovra mq.	cantine, scale, servizi, ecc. mq.	androni, porticati, parti comuni ai piani mq.	logge, balconi mq.	portici di collegamento mq.	NOTE					
A	6	7	42	3.480	4.124	13490	BOX+ CANTINE	PILOTY ATRIUM	1485	-----	2501	811,32	--	-----					
B	6	8	48	4.266	5.058	19693	NE	INGRESSI											
			90	7.746	9.182	33183													

2) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI:

tipo di alloggio	N° alloggi totale	superficie utile abit.	superficie commerciale	totale superficie utile abit.	totale superficie commerciale	superficie logge e balconi	totale superficie logge, balconi	N° vani utili	totale vani utili	N° vani accessori	totale vani accessori	NOTE
A	48	94,92	111,40	4556,15	5347,16	8,78	421,00	5	240	3	144	
B	30	78,80	95,36	2364,00	2860,80	10,68	320,40	4	120	3	90	
C	6	79,13	92,92	474,78	557,52	7,06	42,36	4	24	3	18	
D	6	53,59	69,41	351,54	416,45	4,52	27,12	3	18	2	12	
	90			7746	9182							

C) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO:

	a mq. utile di alloggio	a mq. commerciale di alloggio	complessivo
1) - Acquisizione area: L.	5.116,90	4.316,92	39.638.000
2) - Oneri di urbanizzazione:			
. primaria: "	11.633,05	9.814,33	90.115.200
. secondaria: "	27.919,32	23.554,39	216.276.480
3) - Costo di costruzione: "	215.581,78	181.877,58	1670.000.000
4) - Sistemazione del lotto: "	8.261,81	6.970,15	64.000.000
5) - Allacciamenti: "	6.970,90	5.881,07	54.000.000
6) - Spese generali: "	22.978,17	19.385,75	178.000.000
7) - Oneri finanziari: "	28.270,90	23.851,01	219.000.000
8) - Imprevisti: "	10.585,45	8.930,51	82.000.000
9) - Revisione prezzi: "	-----	-----	-----
10) - I.V.A. "	-----	-----	-----
T O T A L E	337.318,28	284.581,71	2613.029.65

D) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	a mq. utile di alloggio	a mq. commerciale di alloggio	complessivo
Finanziamento di base:	194.426	164.019	1.506.029.680
Anticipo soci:	142.912	120.561	1.107.000.000

E) - PIANO DI AMMORTAMENTO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	amm.to capitale + int. per ... anni %	quota di ammortamento per ogni milione di lire
Anticipo soci:	-----	-----
Finanziamento di base:	16,5%	165.000

F_I) PREZZO DI ASSEGNAZIONE PER TIPO DI ALLOGGIO:

Tipo allog.	mq. utili alloggio	mq. commerc. alloggio	costo al mq. utile	costo al mq. commerc.	costo alloggio Lire	quota anti cipo soci	quota mutuo	quota annua ammortamento per milione e	Quota annua ammortamen
A	94,92	111,40	337318,28	284581,71	31702402	13.000.000	18702402	165.000	3.055.896
B	78,80	95,36	"	"	27137711	12.000.000	15137711	"	2.497.722
C	79,13	92,92	"	"	26443266	11.500.000	14943266	"	2.465.638
D	58,59	69,41	"	"	19752816	9.000.000	10752816	"	1.774.214

Boxes

A	13,52		220.000	n°55	2974400	163.592.000			
B	16,16		"	" 7	3555200	24.886.400			
C	17,69		"	" 16	3891800	62.268.800			
D	25,00		"	" 12	5500000	66.000.000			

n°90

316.747.200

F) - DESCRIZIONE TECNICA DELLA TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI E DELLE OPERE
E DEI MATERIALI.

Il fabbricato oggetto della convenzione si eleverà per 7 piani fuori terra (di cui uno destinato a piloty, e sei ad uso di civile abitazione) più un piano adibito a boxes, cantine e locali di servizio comune.

Gli alloggi con la tipologia adottata, saranno in numero di 2 per piano per ogni scala (con la sola eccezione di un corpo scala che darà l'accesso a 3 appartamenti) ed avranno completamente riscontro d'aria e balconi sulle facciate principali.

Le finiture adottate saranno ben curate e rispondenti ai requisiti di legge. Il piano terreno sarà adibito in parte a deposito carrozzine e in parte al gioco dei bambini.

STRUTTURA DEL FABBRICATO

La struttura portante quali i tamponamenti esterni, i muri divisionali fra gli appartamenti, i divisori dai singoli alloggi fra il reparto giorno e il reparto notte, le murature dei vani scala ed ascensore sarà realizzata in cemento armato secondo le vigenti disposizioni e normative di calcolo e di esecuzione.

I tamponamenti esterni saranno completati all'interno da fogli di cartongesso abbinati a fogli di polistirolo di adeguata densità a contatto con le superfici in cemento armato.

I tavolati divisionali interni di completamento saranno in pannelli di cartongesso con interposta struttura alveolare ad alta densità meccanica.

I solai saranno di tipo "bausta" a pannelli prefabbricati misto di calcestruzzo e polistirolo espanso con superiore gettata di calcestruzzo effettuata in opera.

M

La copertura del tetto sarà a terrazzo piano non praticabile, opportunamente impermeabilizzata ed isolata.

FACCIATA

Le facciate tutte in c.a. a vista, saranno verniciate con materiale idropellente silconico incolore.

I parapetti dei balconi saranno in profilati di ferro o in pannelli di keller, a scelta della D.L.

I pannelli sotto e sopra le finestre verranno rivestiti con l'applicazione di pannelli di eternit smaltati a fuoco. (glasal)

PAVIMENTI

I pavimenti interni dei locali a giorno saranno in moquette, quelli di servizio in semigres smaltato, quelli del reparto notte in doghette di legno.

SCALE

I pavimenti dei gradini e dei ripiani delle scale saranno in gomma con superficie a bollo in rilievo.

Le pareti saranno rivestite con intonaco pietrificante ai granuli di quarzo e resine sintetiche.

I plafoni saranno tinteggiati a due mani di tempera.

VERBALE N. 18

L'anno 1979 del mese di Settembre il giorno 17 alle ore 21,00 presso la sede sociale in San Donato Milanese, Via Morandi n. 6, su convocazione del Presidente Sig. Croce Giuseppe si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società " Cooperativa Edilizia Sud Milano " per deliberare e discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Acquisto dal C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare) del diritto di superficie di area residenziale sita in Comune di San Donato Milanese e relativa convenzione da stipulare, ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865 con il Comune medesimo ed il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.)-
- Conferimento degli occorrenti poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza il Sig. Croce Giuseppe il quale chiama a fungere da Segretario il Consigliere Macilenti Enzo.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i Consiglieri nelle persone di esso Presidente e dei signori Castelli Sergio e Macilenti Enzo e la presenza dei Sindaci effettivi nelle persone dei signori Cecconi Antonio, Mondini Carlo e Cangi Antonio

Dichiara la Riunione

validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra agli intervenuti lo stato delle trattative in corso con il C.I.M.E.P. per ottenere ai sensi dell'art. 35 della citata legge 22/10/1971 n. 865 il diritto di superficie di un'area residenziale sita in Comune di San Donato Milanese, della superficie di circa mq. 10.974, a parte dei mappali 9-10-11-12 del foglio 21, per la costruzione di alloggi da assegnare in proprietà ai Soci e della necessaria convenzione richiesta dalla detta legge da stipulare per atto pubblico in una all'acquisto del diritto di superficie con il Comune medesimo e con il Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.); espone succintamente l'utilità di detta operazione e fa rilevare che l'intera pratica è in via di definizione, per cui occorre prendere la necessaria delibera per il perfezionamento dei relativi atti; invita quindi il Consiglio a prendere le sue deliberazioni al riguardo.

Segue esauriente discussione, a conclusione della quale il Consiglio, con il parere favorevole anche del Collegio Sindacale, alla unanimità

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. CROCE GIUSEPPE, nato a Codogno (Milano) il 30/6/1948, è autorizzato ad acquistare dal C.I.M.E.P. il diritto di superficie dell'area residenziale sopra detta ed a stipulare con il medesimo Ente e con il Comune di San Donato Milanese l'atto di acquisto e la conseguente convenzione, il tutto come previsto dall'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865.

Pertanto vengono conferiti ad esso Presidente tutti i più ampi poteri occorrenti e così a titolo esemplificativo:

Intervenire nell'atto di concessione del diritto di superficie e contestuale convenzione e sottoscriverlo; convenire il prezzo e pagarlo facendosi rilasciare quietanza; concordare l'ammontare del contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le modalità di pagamento, convenendo i relativi interessi e concedendo le necessarie garanzie in caso di pagamento dilazionato; obbligare la Cooperativa all'osservanza di tutte le norme statuite dalla legge, dal Comune di San Donato Milanese e dal Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare (C.I.M.E.P.) in relazione alla concessione del diritto di superficie dell'area suddetta ed assumere tutti i relativi impegni; meglio identificare l'area re-

UFFICIO TECNICO ERARIALE di Milano

ESTRATTO DI MAPPA

Mune di Donato Milanese Sez. Cens. _____

Prot. (Mod. 8) N. 40911 Riscosse L. 1150

Si rilascia / autentica il presente estratto autorizzandone l'uso per la
veriazione di tipo di frazionamento o tipo mappale.

-4 OTT. 1979

data _____ IL DIRIGENTE _____

La validità dell'estratto decade dopo SEI mesi dalla data del rilascio (autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

(Mod. 8) N. _____ Riscosse L. _____

convalida il presente estratto.

data _____ IL DIRIGENTE _____

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE
DATI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRASLATIVO

TIPO N. 9 ANNO 79

-4 OTT. 1979

Si autorizza l'uso del presente tipo
riconosciuto conforme alle norme vigenti
restituito per decorrenza del termine di legge (*)
entro SEI mesi dalla data sottoindicata.

La proroga della validità oltre tale scadenza deve
essere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle parti-
celle derivate nel frattempo non variate.

data _____ L'INCARICATO _____

data _____ IL DIRIGENTE _____

Prot. (Mod. 8) N. 40911 Riscosse L. 2800

(*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro i sei mesi
l'esame del tipo senza ulteriore spesa; per detto esame l'Ufficio
non è però soggetto a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini,
è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

data _____ L'INCARICATO _____

data _____ IL DIRIGENTE _____

data _____

Prot. (Mod. 8) N. _____

Tributi versati con Prot. N. _____

CONFERMA DI VALIDITÀ

Si riconosce la conformità alle norme vigenti
Si restituisce per decorrenza del termine di legge
e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottoindi-
cata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle
derivate _____

data _____ L'INCARICATO _____

data _____ IL DIRIGENTE _____

Prot. (Mod. 8) N. _____ Riscosse L. _____

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE _____

data _____ IL DIRIGENTE _____


PARTICELLE RICHIESTE

Foglio	Numero		Qualità	Classe	Simboli di deduzione	Tariffa		Superficie			Reddito					
	Princ.	Sub.				Reddito dom. n. c.	Reddito agrario	ha	a	ca	Dominicale		Agrario			
													lire	c	lire	c
21	9	b	EM	1°				0	77	10						
	10	b	EM	1°				1	29	80						
	11	b	EM	1°				0	53	10						
	12	c	EM	1°				0	41	30						
21	9	b						0	21	40						
								0	21	80						
								0	27	30						
								0	06	60						
								0	77	10						
21	10	b						0	72	50						
								0	57	30						
								1	29	80						
21	11	b						0	30	40						
								0	19	20						
								0	23	50						
								0	53	10						
21	12	c						0	26	00						
								0	15	30						
								0	41	30						

ALLEGATO "E" AL N. 28.239/8749 DI REP. DR. GENTILE

Fraccionamento a corpo

Il fraccionamento n° 7/1979 è in corso di perfezionamento presso il Comune di S. Donato Milanese - da allegare ad esproprio -



orientamento

Foglio N. 21 Scala 1: 1000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo

Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

F.to

Dividenti delimitate da picchette

(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)

IL PERITO Geom. Adiporati Sergio iscritto al N.

(cognome e nome in chiaro)

Copia conforme all'originale

dell'Albo de Geometri della Provincia di Milano

Data 3-10-1979 Firma *[Signature]*

Firma delle parti o loro delegati

ENRICO PESCATORI
CROCE GIUSEPPE
GIOVANNI FABBRICOTTI
DR. ITALO GENTILE-NOTAIO

[Signature]





DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

SEGUE ALLEGATO "E" AL N. 28.239/2749
DI PEP. DR. GENTILE

Comune di P. Donato Pilaese
Sex. Cens. di _____
(quando abbia catasto separato)

Provincia di Milano

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
redatto sull'estratto di mappa N. 40911 dell'anno 49

Riservato agli Uffici

N. PROTOCOLLO TIPO 9/79

DATA DI APPROVAZIONE 30 OTT. 1979


RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO													
FOGLIO	NUMERO				6	SUPERFICIE CATASTALE			REDDITI CATASTALI				Formazione del lotto
	Provvisorio		Definitivo			ha	a	ca	Dominicale		Agrario		
	Princ.	Sub.	Princ.	Sub.					Lire	c.	Lire	c.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
21	9	b				0	77	10					
21	9	b				0	21	40					
		e				0	21	80					
		d				0	27	30					
		e				0	06	60					
21	10	b				1	29	80					
21	10	b				0	72	50					
		c				0	57	30					
21	11	b				0	53	10					
21	11	b				0	30	40					
		c				0	19	20					
		d				0	03	50					
21	12	c				0	41	30					
21	12	c				0	26	00					
		d				0	15	30					

DA RESTITUIRE AL PRESENTATORE PER ESSERE ALLEGATO ALL'ATTO TRASLATIVO

AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- 5 - A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.

SI APPROVA IL PRESENTATO PER
LA INDIVIDUAZIONE TOPOGRAFICA
DELLE PARTICELLE ORIGINARIE DAL
FRAZIONAMENTO ED AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE DEL CATASTO.



P. 10 ENRICO PESCATORI

CROCE GIUSEPPE
GIOVANNI FABBRICOTTI
DR. TIALO GENTILE - NOTAIO

Copia conforme all'originale

[Handwritten signature]

IL PERITO

N. B. - Il Perito deve
firmare con firma autografa
(non a ricalco) le
parti simili dello stampato.

La presente dimostrazione segue sul retro

UFFICIO TECNICO ERARIALE di Palermo

ESTRATTO DI MAPPA

Mune di San Donato Palamese Sez. Cens. _____

Prot. (Mod. 8) N. 13585 Riscosse L. 1000

Si chiesta autentica il presente estratto autorizzandone l'uso per la redazione di tipo di frazionamento o tipo mappale.

data 16 OTT. 1979

IL DIRIGENTE

La validità dell'estratto decade dopo SEI mesi dalla data del rilascio (autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

t. (Mod. 8) N. _____ Riscosse L. _____

convalida il presente estratto.

data _____

IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

Sezione	Foglio	Numero		Qualità	Classe	Simboli di deduzione	Tariifa		Superficie			Reddito	
		Princ.	Sub.				Reddito domenicale	Reddito agrario	ha	a	ca	Dominicale lire c	Agrario lire c
21	9	3		E.M. 1°					0	27	30		
21	9								0	27	30		
									0	24	60		
									0	27	30		

APPROVAZIONE FRAZIONAMENTO

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE
DATI DA RIPORTARE NEL DOCUMENTO TRASLATIVO

TIPO N. 10 ANNO 79

Si autorizza l'uso del presente tipo 16 OTT 1979 riconosciuto conforme alle norme vigenti restituito per decorrenza del termine di legge (*) entro SEI mesi dalla data sottoindicata.

La proroga della validità oltre tale scadenza deve essere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle particelle derivate nel frattempo non variate.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data _____

Prot. (Mod. 8) N. 13585 Riscosse L. 2700

(*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro i sei mesi l'esame del tipo senza ulteriore spesa: per detto esame l'Ufficio non è però soggetto a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini, è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data _____

Prot. (Mod. 8) N. _____

Tributi versati con Prot. N. _____

CONFERMA DI VALIDITÀ

Si riconosce la conformità alle norme vigenti Si restituisce per decorrenza del termine di legge e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottoindicata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle derivate

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data _____

Prot. (Mod. 8) N. _____ Riscosse L. _____

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA


IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE


Allegato a:

ALLEGATO N° AL N. 28.239/8749 DI REP. DR. GENTILE

ALLEGATO N. 21



Il perfezionamento n° 9/79 è in corso di perfezionamento presso l'Amministrazione comunale.



orientamento

OGGIO N. 21 SCALA 1: 1000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo

Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti: **P.to**

rendita a corpo
dividente delimitata da picchetti

(se necessario aggiungere negli spazi liberi o in fogli allegati)

IL PERITO *Geom. Sergio Ompliarati* iscritto al N. _____
(cognome e nome in chiaro)

dell'Albo de *Geometri* della Provincia di *Parma*

Data *15-10-1979* Firma *[Signature]*

Firma delle parti o loro delegati

ENRICO PESCATORI
CECOE GIUSEPPE
GIOVANNI FABBRICOTTI
DR. ITALO GENTILE-NOTAIO

Copia conforme all'originale

[Signature]

SP. E. OFFICINA CV. ROMA

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

SEGUE ALLEGATO "F" AL N. 28.239/8749
DI REP. DR. GENTILE

Comune di *San Donato Milanese*
Sez. Cens. di

(quando abbia catasto separato)

Provincia di *Milano*

Riservato agli Uffici

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
redatto sull'estratto di mappa N. *3585* dell'anno *79*

N. PROTOCOLLO TIPO *10/79*

DATA DI APPROVAZIONE *22-10-79*

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO

FOGLIO	NUMERO				6	SUPERFICIE CATASTALE			REDDITI CATASTALI				Formazione dei lotti
	Provvisorio		Definitivo			ha	a	ca	Dominicale		Agrario		
	Princ.	Sub.	Princ.	Sub.					Lire	c.	Lire	c.	
1	2	3	4	5	7	8		9		10			
	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>d</i>			<i>0</i>	<i>37</i>	<i>30</i>					
	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>d</i>			<i>0</i>	<i>23</i>	<i>70</i>					
			<i>f</i>			<i>0</i>	<i>04</i>	<i>50</i>					



F.to ENRICO PESCATORI
CEOCE GIUSEPPE
GIOVANNI FABBRICOTTI
DR. ITALO GENTILE - NOTAIO
Copia conforme all'originale
Enrico Pescatori

AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- 3 - Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- 5 - A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.


SI APPROVA E RESTITUISCE TITOLO PER
LA INTERPRETAZIONE
DELLE PARTICELLE CIRCOSCRITTE DAL
FRAZIONAMENTO AL FINI DELLA
CONSERVAZIONE DEL CATASTO.

AL PERITO

N. B. - Il Perito deve
firmare con firma autografa
(non a ricalco) le c
parti simili dello sta
pato.

La presente dimostrazione segue non segue sul retro

ALLEGATO "G" AL N. 28.239/8749 DI REP. DR. GENTILE



F.to ENRICO PESCATORI
CROCE GIUSEPPE
GIOVANNI FABBRICOTTI
DR. ITALO GENTILE - NOTAIO
Copia conforme all'originale

Italo Gentile



OGGI
Dichi
De
IL PEI
de dell'A
Da

sidenziale in oggetto nei dati catastali, nella consistenza e nelle coerenze, costituire ed accettare servitù attive e passive, stabilire patti, condizioni e clausole di ogni specie e fare, anche se qui non specificato, tutto quanto occorrente per perfezionare la concessione del diritto di superficie alla Cooperativa e la relativa convenzione.

Il tutto con promessa di avere, sin da ora, per valido ed approvato il suo operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 22,45, previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Macilenti Enzo

f.to Croce Giuseppe

N. 28.226 di Repertorio.

Copia conforme all'originale a mia cura estratto dal Libro Verbali Consiglio della Società "COOPERATIVA EDILIZIA SUD MILANO- S.R.L." con sede in San Donato Milanese (Milano), Via Morandi n. 6, libro regolarmente tenuto a sensi di legge.

Milano, li 22 ottobre 1979

Stefano Quercia

ALLEGATO "H" al n.28239/8749 REP.DR.GENTILE

	nato a	MILANO	il	residente in				
ESSI CRISTINA	MILANO	il	22/7/1954	San Donato Milanese	via Libertà 80	- Impiega	51)	PIZZO
UCATO FERDINANDO	CAMPOSAMPIERO	il	25/2/1934	"	" San Donato Milanese	via Europa 22	- Impiega	52)
RAMACERE VINCENZO	LEQUILE	il	8/8/1947	"	" Milano	via Rogoredo 103	- Torniti	53)
RIECO ANGELO	TAURASI (AV)	il	28/3/53	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 32	- Vi	54)
TORER CARLO	LODI	il	24/4/1955	"	" San Donato Milanese	via Morandi 4	- Student	55)
SANTORO VINCENZO	CAPRILEONE	il	15/3/1947	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 47	- Imp	56)
FRISOLINI ROBERTO	TARQUINIA	il	24/6/1943	"	" San Donato Milanese	via Dante 5	- Impiega	57)
DE LELLIS ERNESTO	ATELLA (PZ)	il	13/11/1944	"	" San Donato Milanese	via Libertà 68	- Impiega	58)
TOFFANO ANGELO	BADIA POLESINE (RO)	il	26/2/1923	"	" San Donato Milanese	via Cupello 9/c-	Operaio	59)
MOLON SONIA	MILANO	il	3/5/1955	"	" San Donato Milanese	via Bòrdolano 1-	Impiega	60)
DE SIMONE CARMINE	ROCCA PIEMONTE	il	16/7/1935	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 69	- Oper	61)
CASTELLANO DONATO	MASSAFRA (TA)	il	31/1/1951	"	" Milano	via Freikofel 16	- Operaio	62)
ODELLI GIULIA	BORNO	il	16/5/1932	"	" San Donato Milanese	via Libertà 31	- Operai	63)
MONDINI CARLO	PEGOGNAGA	il	30/3/1952	"	" San Donato Milanese	via Libertà 68	- Impieg	64)
DONZUSO SALVATORE	PIEDIMONTE ETNEO	il	9/3/1947	"	" Milano	via Omero 16	Impiegat	65)
ESPA ETTORE	IGLESIAS (CA)	il	21/7/1930	"	" San Donato Milanese	via Ticino 3	- Operaio	66)
SERI LUCIANO	FANO (PS)	il	17/5/1941	"	" San Donato Milanese	via Gela 3	- Impiega	67)
NAI BRUNO	SAN GIULIANO MILANESE	il	7/8/1949	"	" San Donato Milanese	via Morandi 1/B	- Giornal	68)
GIORDANO VITTORIO	MILANO	il	4/11/1933	"	" San Donato Milanese	via Gorizia 2	- Impiega	69)
RUSSO FERDINANDO	CIRO' MARINA	il	1/7/1941	"	" Milano	via Marignano 3	- Impiega	70)
MAGNI FABRIZIO	MILANO	il	30/7/1950	"	" San Donatp Milanese	via Europa 16	- Impiega	71)
MARCHIONE FRANCESCA	SALERNO	il	5/3/1954	"	" San Donato Milanese	via Morandi 2/a	- Impiega	72)
MARCHIONE ENRICO	ACQUARA	il	4/10/1924	"	" San Donato Milanese	via Per Poasco	- Maresci	73)
SALOMONI ADOLFO	SAN GIORGIO PIACENTINO	il	26/11/1917	"	" San Donato Milanese	via Gela 3/B	- Pension	74)
SUPERCHI ALDINO	VAIDANA (Mn)	il	3/12/1953	"	" Milano	via Amedeo 27	- Autista	75)
RONCHI ITALO	MONTECELLO D'ONGINA	il	31/7/1931	"	" San Donato Milanese	via Pascoli 19	- Impiega	76)
SFERRAZZA MARIA	AGRIGENTO	il	10/5/1944	"	" San Donato Milanese	via Gramsci 26	- Impiega	77)
MARINELLI NICOLA	BARI	il	11/12/1945	"	" San Donato Milanese	via Pace 7	- Appuntato P.	78)
MASINI MICHELE	CALICE DI CANOVIGLIO	il	16/1/1927	"	" San Donato Milanese	via M.Cefalonia 42	- Impiega	79)
ROSSI LUCIANO	CAMPOSAMPIETRO	il	24.11.1932	"	" San Donato Milanese	via Fermi 6/C	- Impiegato	80)
RIPEPI GIUSEPPE	SANBATELLO	il	19/6/1949	"	" San Donato Milanese	via 1° Maggio 7/A	- Operai	81)
BENESTARE GIOVANNI	GALLICO (RC)	il	9/6/1949	"	" San Donato Milanese	via Pace 6	- Operaio	82)
GIAURO GRAZIELLA	CASETGGIO (PV)	il	28/7/1942	"	" San Donato Milanese	via Pace 5	- Impiegata	83)
PELLAVIO CARLO	SAN DONATO MILANESE	il	28/10/1932	"	" San Donato Milanese	via Concordia 11	- Operaio	84)
SORGENTE GAETANO	BITONTO	il	2/3/1952	"	" San Donato Milanese	via Autostrada Sud	Barist	85)
FERMI FRANCESCO	CORTE MAGGIORE (PC)			"	" San Donato Milanese	via 1° Maggio 1/a	Impiegat	86)
ROSSI OTTORINO	MILANO	il	17/1/1951	"	" San Donato Milanese	via Morandi 2/a	- Operaio	87)
INVERNIZZI MAURO	MILANO	il	2/4/1956	"	" San Donato Milanese	via Ripalta 2/a	- Impiegat	88)
CORDARO RAFFAELE	MILANO	il	21/6/1945	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 20	- Opera	89)
CINQUINI NEVIO	SERRA DI FALCO (CL)			"	" San Donato Milanese	via Triulziana 26	- Operaio	90)
CAVALETTI FRANCESCO	SAN DONATO MILANESE			"	" San Donato Milanese	via Tagliamento 11	- Operai	91)
CANGI ANTONIO	RIPALTA ARPINIA	il	24/7/1933	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 30	- Operai	92)
BOLDRINI ENZO	FARENZA	il	26/11/1952	"	" San Donato Milanese	via Adige 17	Parucchier	93)
CHIABRANDO CARLO	RAMEDELLO	il	5/3/1954	"	" San Donato Milanese	via Trieste 25	- Impiegato	94)
CAVENAGHI AUGUSTO	SANGIOVANNI BIANCO	il	18/11/1943	"	" San Donato Milanese	via Trieste 14	- Operaio	95)
CAMPOBASSO MATTEO	MILANO	il	9/9/1946	"	" San Donato Milanese	via Di Vittorio 104	- Opera	96)
FERRARI MARIO	VICO DEL GARGANO	il	10/5/1950	"	" Milano	via Corsica 66	- Operaio	97)
VARCHETTA ANTONIO	BORGHETTO LODIGIANO	il	23/8/1925	"	" Milano	via Lodi 130	- Impiegato	98)
SIBRA CARLO	LA SPEZIA	il	18/2/1948	"	" San Donato Milanese	via Fermi 12	- Impiegato	99)
	MILANO	il	22/5/1956	"	" San Donato Milanese			100)

COOPERATIVA EDILIZIA " S U D M I L A N O " - ELENCO SOCI ASSEGNATARI APPARTAMENTI

51)	PIZZOCCHERO GIULIO	nato a	GOMBITO il 22/10/1935	residente in	MILANO via Goldoni 38 - Operaio
52)	NARDELLI MICHELE	"	POGGIO IMPERIALE il 22/3/1925	"	" San Donato Milanese via Greppi 28 - Operaio
53)	GASPARELLA MARIO	"	SESTO SAN GIOVANNI il 15/2/52	"	" Sesto San Giovanni via L. Ariosto 5 - Impiegat
54)	MAZZOCCHI GIUSEPPE	"	SAN GIULIANO MILANESE il 1/5/1938	"	" San Giuliano Milanese via Mazzini 10 - Impieg
55)	NOVARESI ISIDE	"	MULAZZANO il 31/3/1933	"	" San Donato Mila,ese via M. Grappa 11 - Casalin
56)	SCATURRO ROBERTO	"	MILANO il 6/8/1947	"	" San Donato Milanese Via Cornegliano 2/a - Imp
57)	MORENI VINCENZO	"	BEDIZZALE (BS) il 9/1/1941	"	" San Donato Milanese via Piave 3 - Operaio
58)	D'AUSILIO ALBERTO	"	ROMA il 5/1/1941	"	" San Donato Milanese via Morandi 11 - Impiegato
59)	LO RUSSO LUIGIA	"	BREMBIO il 15/6/1955	"	" San Donato Milanese via Mattei 38 - Infermier
60)	BERTOLOTTI SERGIO	"	TORNOLO (PR) il 17/6/1948	"	" San Donato Milanese via Di Vittorio 30 - Oper
61)	SELVETTI ELIO	"	TALAMONA (SO) il	"	" San Donato Milanese via Bordolano 7/B - Impie
62)	GIRELLI GIUSEPPE	"	TARANTO il 12/4/1946	"	" San Donato Milanese via Pace 5 - Impiegato
63)	POGLIANI ANTONIO	"	ORIO LITTA (MI) il 14/9/1952	"	" San Donato Milanese via Bordolano 1 - Impiega
64)	DI GASPARE LUIGI	"	OSPEDALETTO il 10/2/1941	"	" San Donato Milanese via Di Vittorio 7 - Impie
65)	SPADAVECCHIA FRANCO	"	FIUME il 22/5/1944	"	" MILANO via Foppa 47/A - Impiegato
66)	DAL LAGO CARLO	"	VERONA il 28/1/1945	"	" San Donato Milanese via Trieste 8 - Impiegato
67)	GALLINA AGOSTINO	"	SONCINO (CR) il 21/3/53	"	" San Donato Milanese via Ferrandina 20/a - Imp
68)	DE VECCHI ANTONIO	"	SANT'ANGELO LODIGIANO il 2/8/1953	"	" San Donato Milanese via Alfonsine 9 - Impiega
69)	FUFFA ROBERTO	"	MATELICA il 27/9/1943	"	" San Donato Milanese via Pascoli 29 - Impiegat
70)	PALERMO CLAUDIO	"	MILANO il 23/1/1949	"	" San Donato Milanese via 1° Maggio 7/Z - Impie
71)	SPURIO MARIO	"	MATELICA il 27/3/1951	"	" San Donato Milanese via Morandi 2 - Impiegato
72)	BELFIORE SALVATORE	"	GROTTERIA il 5/10/1953	"	" San Donato Milanese via TRIESTE 17 - Operaio
73)	MAFFETTI CARLO	"	CODOGNO il 1/5/1955	"	" San Donato Milanese via 1° Maggio 7/h - Impie
74)	CASOTTO GIANNI	"	VESCOVANA (PD)	"	" San Donato Milanese via Morandi 11 - Impiegat
75)	VETTOR ANTONIO	"	BUDOIA il 14/2/1947	"	" M. Grappa 27 San Donato Milanese - Impiegato
76)	SANTINI PAOLO	"	CAMERINO il 22/5.1938	"	" San Donato Milanese via M. Cefalonia 1 - Impie
77)	PONZINIBI GIACOMINO	"	LODI il 2/5/1956	"	" San Donato Milanese via Adige 36 - Operaio
78)	CHIESA JOLANDA	"	MILANO il 16/12/1927	"	" San Donato Milanese via Di Vittorio 18 - Casa
79)	MUSSUTO CATERINA	"	GRANNICHELE (CT)	"	" San Donato Milanese via Ravenna 14/B - Impieg
80)	CHIESA GIUSEPPE	"	PAVIA il 14/1/1933	"	" San Donato Milanese via Di vittorio 18 - Tass
81)	PELOSI LUISA	"	MILANO il 30/7/1953	"	" San Giuliano Milanese via Toscani 12 - Impie
82)	BACIGALUPI GINO	"	GUARDAMIGLIO il 15/8/1951	"	" San Donato Milanese via Bordolano 1/B - Impie
83)	TREVISI CARLO	"	CROTONE il 8/12/1942	"	" MILANO via Vertoiba 4 - Impiegato
84)	ALINTI DARIO	"	MILANO il 8/1/1951	"	" Milano via Giulio Romano - Impiegato
85)	BONFANTI GIUSEPPE	"	MONTICELLO (CO) il 29/5/1948	"	" San Donato Milanese via Trento 1 - Coadiuvant
86)	MINAUDO FRANCESCO	"	TRAPANI il 5/11/1942	"	" san Giuliano Milanese via F. Cervi 29 - Elettr
87)	FOSSATI VITTORIO	"	MILANO il 24/9/1950	"	" San Donato Milanese via Libertà 28 - Impiegat
88)	SELLERONI MARCO	"	ERBA (CO) il 29/8/1948	"	" San Donato Milanese via Libertà 20 - Impiegat
89)	CAIROLI NORMA	"	COMO il 28/11/1946	"	" San Donato Milanese via Morandi 2 - Impiegata
90)	BIGI ARIOSTO	"	NOVI DI MODENA il 18/4/1953	"	" San Donato Milanese via Moro 11 - Impiegato

30

COOPERATIVA EDILZIA " S U D M I L A N O " ELENCO SOCI ASPIRANTI - DI RISERVA -

1)	NEGRI FEDERICA	residente in San Donato Milanese	via KENNEDY 18	Impiegata
2)	MORENGHI STEFANO	" San Donato Milanese	" C.BATTISTI 15	Impiegato
3)	FARINA CLAUDIO	" San Donato Milanese	" A.GRANDI 7	Meccanico
4)	BENANTI CLAUDIO	" Milano	" Corso Lodi 83	Impiegato
5)	PONTOGLIO ANGELO	" San Donato Milanese	" GORIZIA 2	Impiegato
6)	BONDI CARLO	" San Donato Milanese	" FERMI 14/C	Impiegato
7)	RIGHINI MARCO	" Milano	" BRENO 1	Impiegato
8)	VILLANI LEONARDO	" san Donato Milanese	" CASERMA C/C	Carabiniere
9)	TIBALDO ELIO	" San Giuliano Milanese	" F.LLI CERVI	Impiegato
10)	ALLEGRETTI GIAN FRANCO	" San Donato Milanese	" Salvemini 1	Impiegato
11)	BALDASSARRI LUIGI TURRIO	" San Donato Milanese	" M.Bianco 33	Impiegato
12)	DI MASO GUIDO	" San Donato Milanese	" Gramsci 6	Impiegato
13)	LANFRANCHI BRUNO	" San Donato Milanese	" Morandi 2/C	Impiegato
14)	LANFRANCHI VILMO	" San Donato Milanese	" Morandi 2/C	Impiegato
15)	GIUGGIOLI MARCO	" San Donato Milanese	" DI Vittorio 32	Operaio
16)	ROSSI LEONARDO	" San Donato Milanese	" Libertà 68	Impiegato
17)	FACCA ADRIANO	" San Donato Milanese	" Fermi 14/D	Impiegato
18)	FARNETANI ANTONIO	" San Donato Milanese	" Gagliano 2/D	Impiegato
19)	MARCHE GIULIO	" San Donato Milanese	" Morandi 11	Impiegato
20)	SFORZA VITO	" San Donato Milanese	" Di Vittorio 15	Impiegato
21)	MOLINARI CESARE	" San Donato Milanese	" E.Mattei 34	Impiegato
22)	BEATRISINI MARIO	" San Donato Milanese	" Morandi 2/B	Impiegato
23)	ASSENZA CARMELO	" San Donato Milanese	" P.Tevere 16	Impiegato
24)	LUCIANI IRENEO	" San Donato Milanese	" Di Vittorio	Operaio
25)	CARAMA GINO	" San Donato Milanese	" Caviaga 3	Impiegato
26)	ANTONINO BRUNO	" San Donato Milanese	" Cupello 4/D	Impiegato
27)	CASSANO ENRICO	" San Donato Milanese	" Kennedy 1	Impiegato
28)	CASSANO ALESSANDRA	" San Donato Milanese	" Kennedy 1	Impiegato
29)	SCHIENA ILARIA	" San Donato Milanese	" Gramsci 30	Studente
30)	SALVI LUIGI	" San Donato Milanese	" Adige 6	Impiegato
31)	LIGI ELVEZIO	" San Donato Milanese	" Ticino 7	Operaio
32)	SPINELLA AMERIGO	" San Donato Milanese	" Di Vittorio 25	Impiegato
33)	BENVENUTI ANTONIO	" San Donato Milanese	" Pascoli 15	Impiegato
34)	REBUGHINI GIACOMO	" San Giuliano Milanese	" Turati 45	Impiegato
35)	DE LUCA VINCENZO	" San Donato Milanese	" Adige 36	Impiegato
36)	MARELLI STEFANO	" San Donato Milanese	" Di Vittorio 13	Impiegato
37)	SEGA ENRICO	" San Donato Milanese	" DI Vittorio 13	Impiegato
38)	QUINTE' UMBERTO	" San Donato Milanese	" Morandi 2/B	Impiegato
39)	SAN GALLI CESARINA	" San Donato Milanese	" Fermi 14/D	Impiegato
40)	ARILI AMBROGIO	" Pioltello	" Venezuela 17	Impiegato
41)	NICOLINI LUIGI	" Peschiera Borromeo	" Liberazione 11	Operaio
42)	QUARTARELLA GIUSEPPE	" MILANO	" Lomellina 46	Impiegato
43)	QUARTARELLA PASQUALE	" MILANO	" Lomellina 40	Impiegato
44)	DONDONI ENRICO	" San Donato Milanese	" Adige 8	Impiegato
45)	VISIO ROSA	" San Giuliano Milanese	" Sozzi n.2	Esercente

Comune SAN DONATO MILANESE Lotto SD/7 bis A
Cooperativa ACLI SUD MILANO srl Indirizzo _____
Impresa _____

Regime dell'area e degli alloggi:

- AREA
- 1) diritto di superficie.
- 2) proprietà
- ALLOGGI
- 1) proprietà indivisa
- 2) proprietà divisa

S O M M A R I O

- A) - Dati tecnici riassuntivi dell'intervento
- B₁) - Caratteristiche tipologiche dei fabbricati
- B₂) - Caratteristiche tipologiche degli alloggi
- C) - Piano economico preventivo
- D) - Piano finanziario preventivo
- E) - Piano di ammortamento preventivo
- F₁) - Prezzo di assegnazione per ogni tipo di alloggio
- F₂) - Canone di locazione per ogni tipo di alloggio
- G) - Descrizione tecnica delle opere e dei materiali
- H) - Descrizione tecnica della tipologia degli alloggi

A) - DATI TECNICI RIASSUNTIVI DELL'INTERVENTO:

- superficie residenziale oggetto dell'intervento	mq.	10.974
- superficie coperta dal fabbricato	mq.	1.703
- superficie libera	mq.	8.440
- superficie piantumata	mq.	4.220
- Individuazione d'utenza	mc.	10.974
- volumetria oggetto di convenzione	mc.	33.376
- volumetria di progetto	mc.	33.183
- volumetria parti porticato	mc.	1.746
- volumetria infrastrutture commerciali	mc.	-----
- superficie utile abitabile (D.M. 3.10.1975)	mq.	7.746
- superficie commerciale (Sup. lorda pavimento + 60% loggie)	mq.	9.182
- superficie netta non abitabile	mq.	-----
- superficie cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche, altri locali a stretto servizio della residenza	mq.	871,79
- superficie per autorimesse singole o collettive	mq.	1.440
- superficie androni d'ingresso e porticati liberi	mq.	1.703
- superficie loggie e balconi	mq.	811,32
- appartamenti	n°	90
- autorimesse	n°	90

B₁) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI:

CARATTERISTICHE FABBRICATI							SERVIZI ANNESSI ALLA RESIDENZA							
tipo fabbricato	numero piani abitabili	numero alloggi per piano	numero alloggi totale	superficie utile abit. mq.	superficie commerciale mq.	volumetria mc.	destinazione sottosuolo	destinazione piano terreno	autotimesse e spazi di mano vra mq.	cantinole, sca le, servizi, ecc mq.	androni, porti cati, parti co muni ai piani mq.	logge, balconi mq.	portici di collegamento mq.	NOTE
A	6	7	42	3.480	4.124	13490	BOX+ PILOTY CANTI- ATRII NE	SI	1485	-----	2501	811,32	---	-----
B	6	8	48	4.266	5.058	19693								
			90	7.746	9.182	33183								

B₂) - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI ALLOGGI:

tipo di alloggio	N° alloggi totale	superficie utile abit.	superficie commerciale	totale superficie utile abit.	totale superficie commerciale	superficie logge e balconi	totale superficie logge, balconi	N° vani utili	totale vani utili	N° vani accessori	totale vani accessori	NOTE
A	48	94,92	111,40	4556,16	5347,16	8,78	421,00	5	240	3	144	
B	30	78,80	95,36	2364,00	2860,80	10,68	320,40	4	120	3	90	
C	6	79,13	92,92	474,78	557,52	7,06	42,36	4	24	3	18	
D	6	53,59	69,41	351,54	416,46	4,52	27,12	3	18	2	12	
	90			7746	9182							

C) - PIANO ECONOMICO PREVENTIVO:

1) - Acquisizione area:

2) - Oneri di urbanizzazione

.primaria:

.secondaria:

3) - Costo di costruzione:

4) - Sistemazione del lotto

5) - Allacciamenti:

6) - Spese generali:

7) - Oneri finanziari:

8) - Imprevisti:

9) - Revisione prezzi:

10) - I.V.A.

T O T A L E

BOXES n°90

£.220.000 mq.

a mq. commerciale di alloggio	complessivo
4.316,92	39.638.00
9.814,33	90.115.20
23.554,39	216.276.48
181.877,58	1670.000.00
6.970,15	64.000.00
5.881,07	54.000.00
19.385,75	178.000.00
23.851,01	219.000.00
8.930,51	82.000.00
-----	-----
-----	-----
284.581,71	2613.029.60

316.747.20

D) - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	a mq. commerciale di alloggio	complesso
Finanziamento di base:	164.019	1.506.029.680
Anticipo soci:	120.561	1.107.000.000

E) - PIANO DI AMMORTAMENTO:

TIPO DEL FINANZIAMENTO	amm.to capitale + int. per anni %	quota di ammortamento per ogni milione di lire
Anticipo soci:	-----	-----
Finanziamento di base:	16,5%	165.000

PREZZO DI ASSEGNAZIONE PER TIPO DI ALLOGGIO:

mq. utili alloggio	mq. commerc. alloggio	costo al mq. utile	costo al mq. commerc.	costo alloggio Lire	quota anti cipo soci	quota mutuo	quota annua ammortamento per milione	quota ann. ammortame
94,92	111,40		284581,71	31702402	13.000.000	18702402	165.000	3.085.896
78,80	95,36		"	27137711	12.000.000	15137711	"	2.497.722
79,13	92,92		"	26443266	11.500.000	14943266	"	2.465.638
58,59	69,41		"	19752816	9.000.000	10752816	"	1.774.214
				<i>2.613:032,118</i>				

13,52	220.000	n°55	2974400	163.592.000
16,16	"	" 7	3555200	24.886.400
17,69	"	" 16	3891800	62.268.800
25,00	"	" 12	5500000	66.000.000
				316.747.200

n°90

G - F) - DESCRIZIONE TECNICA DELLA TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI E DELLE OPERE E DEI MATERIALI.

Il fabbricato oggetto della convenzione si eleverà per 7 piani fuori terra (di cui uno destinato a piloty, e sei ad uso di civile abitazione) più un piano adibito a bexes, cantine e locali di servizio comune.

Gli alloggi con la tipologia adottata, saranno in numero di 2 per piano per ogni scala (con la sola eccezione di un corpo scala che darà l'accesso a 3 appartamenti) ed avranno completamente riscontro d'aria e balconi sulle facciate principali.

Le finiture adottate saranno ben curate e rispondenti ai requisiti di legge. Il piano terreno sarà adibito in parte a deposito carrozzine e in parte al gioco dei bambini.

STRUTTURA DEL FABBRICATO

La struttura portante quali i tamponamenti esterni, i muri divisorii fra gli appartamenti, i divisorii dai singoli alloggi fra il reparto giorno e il reparto notte, le murature dei vani scala ed ascensore sarà realizzata in cemento armato secondo le vigenti disposizioni e normative di calcolo e di esecuzione.

I tamponamenti esterni saranno completati all'interno da fogli di cartongesso abbinati a fogli di polistirolo di adeguata densità a contatto con le superfici in cemento armato.

I tavolati divisionali interni di completamento saranno in pannelli cartongesso con interposta struttura alveolare ad alta densità meccanica.

I solai saranno di tipo "bausta" a pannelli prefabbricati misto di calcestruzzo e polistirolo espanso con superiore gettata di calcestruzzo effettuata in opera.

La copertura del tetto sarà a terrazzo piano non praticabile, opportunamente impermeabilizzata ed isolata.

FACCIATA

Le facciate tutte in c.a. a vista, saranno verniciate con materiale idropellente siliconico incolore.

I parapetti dei balconi saranno in profilati di ferro o in pannelli di keller, a scelta della D.L.

I pannelli sotto e sopra le finestre verranno rivestiti con l'applicazione di pannelli di eternit smaltati a fuoco. (glasal)

PAVIMENTI


I pavimenti interni dei locali a giorno saranno in moquette, quelli di servizio in semigres smaltato, quelli del reparto notte in doghette di legno.

SCALE

I pavimenti dei gradini e dei ripiani delle scale saranno in gomma con superficie a bollo in rilievo.

Le pareti saranno rivestite con intonaco pietrificante ai granuli di quarzo e resine sintetiche.

I plafoni saranno tinteggiati a due mani di tempera.



La presente copia di numero *85 (ottanta cinque)*

Facciate è conforme all'originale e si rilascia

a richiesta di parte

Milano li *7-11-1879*

Stefano Ferrero

